



**COMUNE DI TRESCORE BALNEARIO**  
(Provincia di Bergamo)

**Regolamento per la disciplina  
del canone patrimoniale di concessione,  
autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del  
canone di concessione per l'occupazione delle aree  
appartenenti al demanio o al patrimonio  
indisponibile destinate ai mercati**

Approvato con delibera di C.C. n. 11 del 27/04/2021 e modificato con

- delibera di C.C. n. 41 del 15/12/2021
- delibera di C.C. n. 33 del 13/10/2023

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.....	4
Articolo 1 – Disposizioni comuni.....	4
CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA .....	4
Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale.....	4
Articolo 3 - Funzionario Responsabile .....	4
Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari e autorizzazioni .....	4
Articolo 5 - Anticipata rimozione .....	5
Articolo 6 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti.....	5
Articolo 7 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari .....	5
Articolo 8 – Presupposto del canone .....	5
Articolo 9 - Soggetto passivo.....	6
Articolo 10 - Modalità di applicazione del canone di diffusione di mezzi pubblicitari.....	6
Articolo 11 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere.....	6
Articolo 12 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi di proprietà comunale .....	7
Articolo 13 - Criteri di commisurazione del canone di diffusione pubblicitaria.....	7
Articolo 14 - Riduzioni e maggiorazioni .....	8
Articolo 15 - Esenzioni .....	8
Articolo 16 - versamento del canone per le diffusioni pubblicitarie .....	9
Articolo 17 – Rimborsi.....	10
Articolo 18 - Accertamento e sanzioni.....	10
CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI .....	11
Articolo 19 - Servizio delle pubbliche affissioni.....	11
Articolo 20 - Tipologia degli impianti delle affissioni .....	11
Articolo 21 – Materiale pubblicitario abusivo.....	11
Articolo 22 - Modalità delle pubbliche affissioni .....	11
Articolo 23 - Soggetto passivo.....	12
Articolo 24 - Criteri di commisurazione del canone sulle pubbliche affissioni .....	12
Articolo 25 - Maggiorazioni del canone .....	12
Articolo 26 - Riduzione del canone .....	13
Articolo 27 - Esenzione dal diritto .....	13
Articolo 28 - Versamento del diritto.....	13
Articolo 29 - Norme di rinvio .....	13
CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.....	14
Articolo 30 – Disposizioni di carattere generale.....	14
Articolo 31 - Funzionario Responsabile .....	14
Articolo 32 - Tipologie di occupazioni .....	14
Articolo 33 - Autorizzazioni .....	14
Articolo 34 - Occupazioni occasionali e di breve durata.....	15
Articolo 35 - Occupazioni abusive .....	16
Articolo 36 - Obblighi del concessionario.....	16
Articolo 37 - Durata dell’occupazione .....	16
Articolo 38 - Titolarità della concessione o autorizzazione .....	16
Articolo 39 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione.....	17
Articolo 40 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione.....	17
Articolo 41 - Rinnovo della concessione o autorizzazione.....	17

Articolo 42 - Presupposto del canone .....	18
Articolo 43 - Soggetto passivo.....	18
Articolo 44 - Modalità di applicazione del canone di occupazione .....	18
Articolo 45 - Occupazione con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità.....	18
Articolo 46 - Criteri di commisurazione del canone di occupazione.....	19
Articolo 47 - Riduzioni e maggiorazioni .....	20
Articolo 48 - Esenzioni .....	21
Articolo 49 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti .....	22
Articolo 50 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee .....	23
Articolo 51 - Rimborsi .....	24
Articolo 52 - Accertamento e sanzioni.....	24
CAPO V – CANONE MERCATALE .....	24
Articolo 53 - Disposizioni generali .....	24
Articolo 54 - Funzionario Responsabile .....	25
Articolo 55 - Definizioni.....	25
Articolo 56 - Occupazioni abusive .....	25
Articolo 57 - Subentro, cessazione, rinnovo e rinuncia della concessione o autorizzazione .....	26
Articolo 58 - Decadenza automatica per mancato pagamento del canone .....	27
Articolo 59 - Presupposto del canone .....	27
Articolo 60 - Soggetto passivo.....	27
Articolo 61 - Modalità di applicazione del canone mercatale .....	27
Articolo 62 - Criteri di commisurazione del canone mercatale .....	27
Articolo 63 - Riduzioni e maggiorazioni .....	28
Articolo 64 - Versamento del canone mercatale .....	28
Articolo 65 - Rimborsi .....	29
Articolo 66 - Accertamento e sanzioni.....	29
CAPO VI – Disposizioni finali.....	29
Articolo 67 - Contenzioso .....	29
Articolo 68 - Trattamento dei dati personali .....	29

## **CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

### **Articolo 1 – Disposizioni comuni**

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorre dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, sistema sanzionatorio e rimborso riferite alle occupazioni ed esposizioni pubblicitarie realizzate fino al 31.12.2020.
4. Continua ad applicarsi il Piano generale degli impianti pubblicitari approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 24/02/2014.

## **CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

### **Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale**

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari sarà comunque soggetto al canone di cui al Capo IV per la parte di occupazione di suolo eccedente.

### **Articolo 3 - Funzionario Responsabile**

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni sono attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente CAPO a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

### **Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari e autorizzazioni**

1. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari, comprese le insegne su fabbricato, da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate dal relativo Piano generale degli impianti pubblicitari.

2. L'autorizzazione all'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari è disciplinata dal Piano generale degli impianti pubblicitari anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.

#### ***Articolo 5 - Anticipata rimozione***

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

#### ***Articolo 6 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti***

1. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
2. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

#### ***Articolo 7 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari***

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. La rimozione della pubblicità abusiva è disciplinata dal relativo Piano generale degli impianti pubblicitari.
3. Per la diffusione di messaggi pubblicitari realizzati abusivamente è prevista l'applicazione delle sanzioni e delle indennità di cui all'art. 18.

#### ***Articolo 8 - Presupposto del canone***

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

### ***Articolo 9 - Soggetto passivo***

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione alla diffusione del messaggio pubblicitario o, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva.
2. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto pubblicizzato e per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli, il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

### ***Articolo 10 - Modalità di applicazione del canone di diffusione di mezzi pubblicitari***

1. Il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
2. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico impianto, il canone è determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali a facciate contrapposte le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

### ***Articolo 11 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere***

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è

obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

### **Articolo 12 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi di proprietà comunale**

1. L'ente può autorizzare la pubblicità di tipo commerciale su pannelli di proprietà comunale. Tale autorizzazione nonché il numero di messaggi pubblicitari è subordinato all'effettiva disponibilità di spazi.
2. Per i pannelli luminosi di proprietà dell'ente il canone è determinato dalla tariffa prevista per la specifica fattispecie da moltiplicare per i metri quadrati indipendentemente dal numero di messaggi pubblicitari. Nel caso di diffusione pubblicitaria a carattere temporaneo l'autorizzazione minima è di 15 giorni.

### **Articolo 13 - Criteri di commisurazione del canone di diffusione pubblicitaria**

1. Le diffusioni pubblicitarie annuali sono soggette al pagamento del canone per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Il canone è determinato dalla tariffa prevista per la specifica fattispecie da moltiplicare per i metri quadrati. Per le diffusioni di messaggi pubblicitari annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi, considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
2. Le diffusioni pubblicitarie a carattere temporaneo sono soggette al pagamento del canone determinato dalla tariffa prevista per la specifica fattispecie da moltiplicare per i metri quadrati ed i relativi giorni di diffusione di messaggi pubblicitari.
3. Le diffusioni di messaggi pubblicitari superiori a 180 giorni, ai fini del presente regolamento, sono considerate annuali.
4. Alle tariffe di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della Legge 30 dicembre 2019 n° 160, si applicano i coefficienti stabiliti dalla Giunta Comunale, tenuto conto delle finalità e tipologie di esposizioni riportate nella tabella seguente:

<b>TIPOLOGIE MEZZI PUBBLICITARI - ZONA SINGOLA</b>
<b>Descrizione</b>
MEZZO PUBBL. OPACO =< 1 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO >1 E =< 5,5 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO > 5,5 E =< 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO > 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. =< 1 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. >1 E =< 5,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. > 5,5 E =< 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. > 8,5 MQ
DISTRIBUZIONE VOLANTINI
STRISCIONI
DISTRIBUZIONE VOLANTINI
PROIEZIONI PRIMI 30 GG

PROIEZIONI OLTRE 30 GG
AEROMOBILI
PALLONI FRENATI
PANNELLO LUMINOSO =< 1 MQ
PANNELLO LUMINOSO =< 1 MQ

#### **Articolo 14 - Riduzioni e maggiorazioni**

1. Per le seguenti tipologie di diffusioni pubblicitarie, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale:
  - a) Per le diffusioni pubblicitarie effettuate da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, è prevista una riduzione del 50%;
  - b) Per le diffusioni pubblicitarie relative a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, è prevista una riduzione del 50%;
  - c) Per le diffusioni pubblicitarie relative a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza, è prevista una riduzione del 50%;

#### **Articolo 15 - Esenzioni**

1. Sono esenti dal canone:
  - a) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
  - b) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
  - c) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
  - d) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
  - e) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
  - f) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
    - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;



- 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
- 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- g) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.
- h) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo se riferiti alle rappresentazioni in programmazione;
- i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- j) I mezzi pubblicitari inerenti l'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- k) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- l) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- m) i messaggi pubblicitari posti all'interno dell'area del verde pubblico, ad opera del soggetto che ne cura la manutenzione, secondo le disposizioni del regolamento comunale che ne disciplina la concessione.

### ***Articolo 16 - versamento del canone per le diffusioni pubblicitarie***

1. Il versamento del canone per le diffusioni pubblicitarie annuali è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
2. Per le annualità successive a quella del rilascio dell'autorizzazione il versamento del canone va effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno.
3. Il versamento del canone per le diffusioni pubblicitarie relative a periodi inferiori all'anno solare è corrisposto all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso e la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
4. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Per il canone annuale è ammessa la possibilità del versamento in 3 rate aventi scadenza 30 aprile, 30 luglio, 31 ottobre, qualora l'importo sia superiore ad € 1.000,00. Il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.

5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le diffusioni pubblicitarie possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
7. Per le occupazioni di suolo pubblico non è richiesto il pagamento del canone per somme inferiori ad € 5,00.

### **Articolo 17 - Rimborsi**

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura del tasso legale.
3. Non si procede al rimborso per somme inferiori ad € 5,00.

### **Articolo 18 - Accertamento e sanzioni**

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari realizzati abusivamente sono previsti:
  - a) Un'indennità pari al canone dovuto maggiorato del 50 per cento, considerando permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile, e presumendo come temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
  - b) La sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'indennità di cui alla lettera a);
  - c) Le sanzioni stabilite dagli art. 20, commi 4 e 5, e 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (codice della strada);
  - d) Interessi calcolati al tasso di interesse legale;
2. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate sono previsti:
  - a) La sanzione amministrativa pecuniaria del 30% del canone dovuto;
  - b) Interessi calcolati al tasso di interesse legale;
3. Le sanzioni amministrative e pecuniarie di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
4. Il Comune, o il soggetto affidatario della gestione del canone che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva, se approvato dall'ente. In caso contrario si applica quanto disposto dai comma 796 della legge n. 160 del 2019.

## **CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

### **Articolo 19 - Servizio delle pubbliche affissioni**

1. Il Comune di Trescore Balneario mantiene il servizio delle pubbliche affissioni anche successivamente alla data del 30 novembre 2021. Il servizio delle pubbliche affissioni ha lo scopo di garantire la disponibilità generale alla comunicazione di messaggi aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e anche con rilevanza economica, avendo cura di salvaguardare la parità di condizioni e tariffe accessibili, l'ordine ed il decoro urbano.
2. Il servizio delle pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Trescore Balneario costituisce servizio di esclusiva competenza del Comune medesimo.

### **Articolo 20 - Tipologia degli impianti delle affissioni**

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dal Piano generale degli impianti pubblicitari approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 24/02/2014.
3. L'elenco completo degli spazi affissionali del Comune di Trescore Balneario è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 140 del 19/12/2019 "Piano generale delle Pubbliche Affissioni".

### **Articolo 21 - Materiale pubblicitario abusivo**

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Per la diffusione di messaggi pubblicitari realizzati abusivamente è prevista l'applicazione delle sanzioni e delle indennità di cui all'art. 18.

### **Articolo 22 - Modalità delle pubbliche affissioni**

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è effettuato sulla base della richiesta con le modalità indicate dall'ufficio comunale competente o, in caso di affidamento della gestione a terzi, dal gestore.

2. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
7. Il committente può annullare la richiesta di affissione fino al giorno prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
8. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
9. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di € 30,00 per ciascuna commissione.
10. Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento del diritto.

### ***Articolo 23 - Soggetto passivo***

1. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto da colui che richiede il servizio e, in solido, da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto.

### ***Articolo 24 - Criteri di commisurazione del canone sulle pubbliche affissioni***

1. Le pubbliche affissioni sono soggette al pagamento della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, comma 827, della Legge 30 dicembre 2019 n° 160 a cui si applicano i coefficienti stabiliti dalla Giunta Comunale in funzione della durata, del numero e delle dimensioni dei manifesti.
2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni è riferita a ciascun foglio di dimensioni pari a cm. 70 x 100.

### ***Articolo 25 - Maggiorazioni del canone***

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è maggiorata del 50%:
  - a) nel caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli;
  - b) nel caso di richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli.

2. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è maggiorata del 100% nel caso richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli.

### **Articolo 26 - Riduzione del canone**

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta del 50%:
  - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
  - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
  - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
  - e) per gli annunci mortuari.

### **Articolo 27 - Esenzione dal diritto**

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
  - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Trescore Balneario e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso, esposti nell'ambito del proprio territorio;
  - b) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
  - c) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
  - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
  - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
  - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

### **Articolo 28 - Versamento del diritto**

1. Il versamento del canone per i diritti sulle pubbliche affissioni deve essere corrisposto in un'unica soluzione.
2. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

### **Articolo 29 - Norme di rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II, nonché quanto disposto con il Regolamento del Piano generale degli impianti pubblicitari.

## **CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

### **Articolo 30 – Disposizioni di carattere generale**

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al Capo II del presente regolamento esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al presente Capo IV. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari sarà comunque soggetto al canone di cui al presente Capo IV per la parte di occupazione di suolo eccedente.

### **Articolo 31 - Funzionario Responsabile**

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni sono attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente CAPO a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

### **Articolo 32 - Tipologie di occupazioni**

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
  - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
  - b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.

### **Articolo 33 - Autorizzazioni**

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.
2. Sono di competenza del Comune il rilascio degli atti di autorizzazione o concessione delle occupazioni di cui al presente capo.

3. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 10 giorni prima dell'inizio della medesima.
4. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 10 giorni prima dell'inizio della medesima.
5. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
6. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta su carta legale, deve contenere:
  - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
  - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA;
  - c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
  - d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
  - e) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
  - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
7. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.
8. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

### **Articolo 34 - Occupazioni occasionali e di breve durata**

1. Non sono soggette né ad autorizzazione né a comunicazione le occupazioni che non comportano intralcio al traffico veicolare o utilizzo anche indiretto della carreggiata, di durata inferiore ad ore 3, riguardanti operazioni di pulizia e piccoli lavori di manutenzione edile e del verde.
2. Sono soggette a comunicazione e nulla osta da parte della Polizia Municipale le occupazioni di durata inferiore a 12 ore riguardanti:
  - a) piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti e coperture effettuati con ponti, steccati, scale ed altro;
  - b) operazioni di trasloco;
  - c) operazioni di manutenzione del verde.
3. Le occupazioni di cui al comma 2 superiori a 12 ore sono soggette ad autorizzazione.

### **Articolo 35 - Occupazioni abusive**

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
  - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
  - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, il competente pubblico ufficiale rileva la violazione, con apposito verbale di constatazione. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate abusivamente è prevista l'applicazione delle sanzioni e delle indennità di cui all'art. 52.

### **Articolo 36 - Obblighi del concessionario**

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
  - a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
  - b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
  - c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
  - d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
  - e) versamento del canone alle scadenze previste.
2. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso.

### **Articolo 37 - Durata dell'occupazione**

1. Le concessioni sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 9 salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

### **Articolo 38 - Titolarità della concessione o autorizzazione**

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 36, comma 2.



2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

### ***Articolo 39 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione***

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
  - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
  - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
  - c) la violazione alla norma di cui all'articolo 36, comma 1, lettera d), relativa al divieto di subconcessione.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
  - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
  - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
  - c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

### ***Articolo 40 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione***

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

### ***Articolo 41 - Rinnovo della concessione o autorizzazione***

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno 60 giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.

### **Articolo 42 - Presupposto del canone**

1. Presupposto del canone è l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, e degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico.

### **Articolo 43 - Soggetto passivo**

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione in maniera abusiva.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

### **Articolo 44 - Modalità di applicazione del canone di occupazione**

1. Il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati o lineari - con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore - alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale in cui è effettuata l'occupazione.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
3. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene. In caso di occupazione di soprassuolo che insistono su aree pubbliche già regolarmente autorizzate, il canone è determinato con riferimento alla sola parte eccedente rispetto all'area sottostante.
4. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
5. Le occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone, è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine di erogazione del carburante, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse, nonché le strutture e forme pubblicitarie relativamente alla sola proiezione ortogonale delle stesse.

### **Articolo 45 - Occupazione con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità**

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo

materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di cui all'art. 1 comma 831 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160.

2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800.
3. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno.
4. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
5. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione.

#### ***Articolo 46 - Criteri di commisurazione del canone di occupazione***

1. Le occupazioni permanenti di suolo pubblico sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Il canone è determinato dalla tariffa prevista per la specifica fattispecie da moltiplicare per i metri quadrati o lineari. Per le occupazioni aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi, considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone determinato dalla tariffa prevista per la specifica fattispecie da moltiplicare per i metri quadrati o lineari, a giorno o a fasce orarie. Le fasce orarie sono articolate nel seguente modo:
  - Occupazioni di vario genere
  - Dalle ore 00:01 alle ore 14:00
  - Dalle ore 14:01 alle ore 00:00
  - Occupazioni realizzate in occasione di fiere e sagre
  - Dalle ore 00:01 alle ore 07:59
  - Dalle ore 08:00 alle ore 00:00
3. Ai fini dell'applicazione del canone per le occupazioni, il territorio comunale è suddiviso in 2 categorie (zone) in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile, sulla base di quanto indicato nell'allegato A).
4. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico le tariffe determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la zona di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, ad € 0,0775 al metro quadrato per giorno.
5. Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, nonché per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive, le tariffe determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la zona di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, ad € 0,0775 al metro quadrato per giorno.

6. Alle tariffe di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della Legge 30 dicembre 2019 n. 160, si applicano i coefficienti stabiliti dalla Giunta Comunale, tenuto conto delle finalità e tipologie di occupazione riportate nella tabella seguente:

<b>TIPO OCCUPAZIONI</b>
<b>Descrizione</b>
SUOLO GENERICO
SOPRA/SOTTOSUOLO
DEHOR - SEDIE E TAVOLI - COMMERCIALI
ATTIVITA' EDILE - SCAVI
ESAMI AUTOSCUOLE
COMMERCIO / BANCHI AMBULANTI
FIERE E FESTEGGIAMENTI
SPETTACOLI VIAGGIANTI
MANIFESTAZIONI
CAVI E CONDUTTURE SERVIZI PUBBLICA UTILITA'
CAVI E CONDUTTURE PRIVATI

#### **Articolo 47 - Riduzioni e maggiorazioni**

1. Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale:
- a) Per le occupazioni permanenti realizzate con chioschi/edicole è prevista una maggiorazione del 50% della tariffa prevista;
  - b) Per le occupazioni permanenti realizzate per ponteggi e cantieri è prevista una maggiorazione del 50% della tariffa prevista;
  - c) Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, è prevista una riduzione del 75%;
  - d) Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui alla lett. d), va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità;
  - e) Per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è diminuita del 85%;
  - f) Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, si applica una riduzione dell'85%;
  - g) Per le occupazioni temporanee realizzate da attività commerciali, venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto è prevista una riduzione del 50%;
  - h) Per le occupazioni temporanee finalizzate all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi si applica una riduzione del 40%;

- i) Per le occupazioni temporanee realizzate da autoscuole in occasione dello svolgimento di esami patente categoria A si applica una riduzione del 75%;
  - j) Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, si applica una riduzione del 40%;
  - k) Per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, si applica una riduzione dell'85%;
  - l) Per le occupazioni temporanee realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto, si applica una riduzione del 50%;
  - m) Per le occupazioni temporanee aventi durata non inferiore a 30 giorni o che si verificano con carattere ricorrente, si applica una riduzione del 50%. Le occupazioni aventi carattere ricorrente sono quelle effettuate dai venditori ambulanti, esclusi gli operatori del mercato, dalle imprese edili, dagli esercenti di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e quelle effettuate in occasione di fiere e sagre purché avvengano almeno a cadenza annuale;
  - n) Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a quindici giorni, si applica una riduzione del 30%;
  - o) Per le occupazioni effettuate a seguito di un'urgenza si applica una maggiorazione del 10%;
  - p) Per le occupazioni di seguito elencate è previsto un calcolo di riduzioni per fasce orarie:
    - Occupazioni di vario genere:
      - Dalle ore 00:01 alle ore 14:00 – riduzione del 50%
      - Dalle ore 14:00 alle ore 00:00 – riduzione del 50%
    - Occupazioni realizzate in occasione di fiere e sagre:
      - Dalle ore 00:01 alle ore 07:59 – riduzione del 80%
      - Dalle ore 08:00 alle ore 00:00 – riduzione del 20%
2. Le riduzioni e le maggiorazioni previste per le occupazioni a carattere temporaneo, sono cumulabili tra di loro, nel senso che si calcolano in successione.
3. Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle superfici:
- a) Per le occupazioni di suolo pubblico, le superfici eccedenti i mille metri quadrati, sono calcolate in ragione del 10%;
  - b) Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10% per la parte eccedente 1000 mq;

### **Articolo 48 - Esenzioni**

1. Sono esenti dal canone:
  - a) Le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui

redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

- b) Le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto e relative pensiline, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché non contengano indicazioni di pubblicità di superficie non superiore ad un metro quadrato, gli orologi funzionanti per pubblica utilità e le aste delle bandiere;
- c) vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnate;
- d) occupazioni determinate della sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) occupazioni temporanee effettuate dalle O.N.L.U.S. (Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale) e dalle O.N.G. (Organizzazioni non Governative) per lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale;
- f) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quelle previste ai commi 1 e 2 dell'articolo 34 del presente regolamento;
- g) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- h) le occupazioni di aree cimiteriali;
- i) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- j) le occupazioni in spazi adibiti per la sosta di vetture per il servizio pubblico (taxi);
- k) le occupazioni con passi carrabili;
- l) le occupazioni realizzate con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico;
- m) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo pubblico effettuate con balconi, verande, bow-windows, tende da sole e simili infissi di carattere stabile;
- n) le occupazioni con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- o) le occupazioni effettuate per il servizio pubblico di raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani;
- p) le occupazioni con rampe e simili utilizzabili da soggetti portatori di handicap;
- q) le occupazioni per manifestazioni od iniziative a carattere politico o sindacale, purché l'area occupata non ecceda 10 metri quadrati;
- r) le occupazioni con serbatoi sotterranei per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti aperti al pubblico;
- s) le occupazioni con portabiciclette o impianti similari destinati ad uso pubblico, qualora non riportino messaggi pubblicitari;

#### **Articolo 49 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti**

1. Il versamento del canone per le occupazioni permanenti di suolo pubblico è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.

2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento della consegna della concessione/autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso e la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno.
4. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in 3 rate aventi scadenza 30 aprile, 30 luglio, 31 ottobre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.000,00. Il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
5. Per i soggetti che effettuano occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, la scadenza è quella prevista dall'art. 1, comma 831 della Legge 160/2019 e ss.mm.ii.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
7. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
8. Per le occupazioni di suolo pubblico non è richiesto il pagamento del canone per somme inferiori ad € 5,00.

#### ***Articolo 50 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee***

1. Il versamento del canone per le occupazioni temporanee è corrisposto all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso e la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in 3 rate aventi scadenza mensile qualora l'importo del canone sia superiore ad € 1.000,00. Il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
3. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
4. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
5. Per le occupazioni di suolo pubblico non è richiesto il pagamento del canone per somme inferiori ad € 5,00.

### **Articolo 51 - Rimborsi**

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura del tasso legale.
3. Non si procede al rimborso per somme inferiori ad € 5,00.

### **Articolo 52 - Accertamento e sanzioni**

1. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate abusivamente sono previsti:
  - a) Un'indennità pari al canone dovuto maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
  - b) La sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'indennità di cui alla lettera a);
  - c) Le sanzioni stabilite dagli art. 20, commi 4 e 5, e 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (codice della strada);
  - d) Interessi calcolati al tasso di interesse legale;
2. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate sono previsti:
  - a) La sanzione amministrativa pecuniaria del 30% del canone dovuto;
  - b) Interessi calcolati al tasso di interesse legale;
3. Le sanzioni amministrative e pecuniarie di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
4. Il Comune, o il soggetto affidatario della gestione del canone che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva, se approvato dall'ente. In caso contrario si applica quanto disposto dai comma 796 della legge n. 160 del 2019 .

## **CAPO V – CANONE MERCATALE**

### **Articolo 53 - Disposizioni generali**

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.



### **Articolo 54 - Funzionario Responsabile**

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni sono attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

### **Articolo 55 - Definizioni**

1. Ai fini del presente capo si intendono:
  - a) per *commercio su aree pubbliche*: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche attrezzate o meno, coperte o scoperte;
  - b) per *mercato*: l'area pubblica, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande;
  - c) per *posteggio di mercato*: l'area rientrante nella zona di svolgimento del mercato che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
  - d) per *mercato giornaliero*: l'evento che si svolge a cadenza giornaliera, settimanale o mensile che prevede la presenza degli operatori esercenti del commercio su aree pubbliche in luoghi e orari prestabiliti, lasciando lo spazio adibito a disposizione della collettività durante il periodo di non svolgimento dell'evento e, comunque, che non comporta occupazioni a carattere stabile;
  - e) per *mercato straordinario*: l'edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista senza riassegnazione di posteggi e con la presenza degli operatori esercenti del commercio su aree pubbliche normalmente concessionari di posteggio;
  - f) per *operatore*: il soggetto titolare della concessione all'occupazione del suolo pubblico nelle misure e nel luogo indicati dal Comune e dalla autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante, o i suoi aventi causa;
  - g) per *spunta*: l'attività di assegnazione, a soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, dei posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni il giorno di mercato oppure dei posteggi appositamente a loro destinati;
  - h) per *spuntisti*: gli operatori che pur avendo l'autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante non possiedono la concessione all'occupazione del suolo pubblico nel mercato, e partecipano all'assegnazione dei posti liberi il giorno di mercato.

### **Articolo 56 - Occupazioni abusive**

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
  - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;

- che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
- 2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
- 3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
- 4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibile le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

**Articolo 57 - Subentro, cessazione, rinnovo e rinuncia della concessione o autorizzazione**

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione del suolo o dello spazio pubblico ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.
2. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
3. Il rinnovo della concessione o autorizzazione è subordinato al pagamento del canone e alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti ai sensi dell'art. 15 ter del D.L. n. 34/2019 convertito dalla Legge n. 589/2019
4. Il concessionario o il soggetto autorizzato possono rinunciare all'occupazione con una comunicazione diretta all'amministrazione, secondo le modalità previste dal Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche vigente. Per le occupazioni del mercato giornaliero già iniziate, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione.
5. Il titolare della concessione può richiedere il rimborso del canone versato, limitatamente al periodo di mancata occupazione, nel caso in cui il mercato non si sia svolto per cause di forza maggiore o nel caso in cui il Comune, per cause non dipendenti dalla volontà del concessionario, abbia disposto la revoca della concessione, a norma di quanto eventualmente previsto dal Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche vigente.
6. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca l'attività a norma di quanto previsto dal Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche vigente, il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio comunale competente può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.

### **Articolo 58 - Decadenza automatica per mancato pagamento del canone**

1. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite determina decadenza dalla concessione o autorizzazione.
2. Il soggetto gestore del canone comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti, avvisandolo che in difetto di pagamento sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione.
3. In caso di mancata regolarizzazione, l'occupazione deve cessare; ove ciò non avvenga si considera abusiva.
4. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.

### **Articolo 59 - Presupposto del canone**

2. Presupposto del canone è l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

### **Articolo 60 - Soggetto passivo**

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

### **Articolo 61 - Modalità di applicazione del canone mercatale**

1. Per le occupazioni di mercato giornaliero il canone è determinato in base alla tariffa giornaliera determinata con Deliberazione della Giunta Comunale, con riferimento:
  - a) alla zona del territorio comunale in cui viene effettuata l'occupazione;
  - b) alla tipologia;
  - c) in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione, o in mancanza, alla superficie effettivamente occupata;
  - d) alla durata espressa in giorni ed eventualmente in ore o fasce orarie;
  - e) ai settori merceologici alimentari e non alimentare.
2. Per le occupazioni realizzate dagli operatori commerciali non titolari di posto fisso (spuntisti) in occasione dei mercati settimanali, stagionali, straordinari, il canone è determinato in base alle tariffe stabilite dalla Giunta comunale indipendentemente dai settori merceologici alimentari e non alimentare.
3. La superficie occupata da considerare per il calcolo del canone è espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

### **Articolo 62 - Criteri di commisurazione del canone mercatale**

1. Le occupazioni realizzate dagli operatori di mercato giornaliero, o dagli spuntisti, sono assoggettate alla tariffa base giornaliera di cui all'articolo 1, comma 842, della Legge 30 dicembre 2019 n. 160, con applicazione dei coefficienti stabiliti dalla Giunta

comunale come disciplinato all'art. 61, e frazionate per ore in relazione all'orario effettivo.

2. Per le occupazioni di mercato giornaliera le tariffe determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la zona di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, ad € 0,0775 al metro quadrato per giorno.
3. Per le occupazioni di mercato giornaliera ed effettuate dagli operatori commerciali non titolari di posto fisso (spuntisti), le tariffe non possono prevedere aumenti superiori al 25% delle tariffe di cui all'art. 1, comma 842, della Legge 30 dicembre 2019 n. 160;
4. Il canone così costituito è comprensivo dei prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

### **Articolo 63 - Riduzioni e maggiorazioni**

1. Per le occupazioni di mercato giornaliero si applica la tariffa base determinata dalla Giunta comunale frazionata per 9 ore in relazione all'orario effettivo; qualora l'orario effettivo fosse superiore a 9 ore, si applica la tariffa giornaliera.
2. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, il canone da applicare agli operatori commerciali titolari di posto fisso, è ridotto del 35%.
3. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati che si svolgono con carattere stagionale, il canone da applicare agli operatori commerciali titolari di posto fisso è ridotto della stessa percentuale di cui al comma 2.

### **Articolo 64 - Versamento del canone mercatale**

1. Il canone per il periodo di occupazione dell'anno di riferimento dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento della consegna della concessione/autorizzazione, se rilasciata in data successiva alla scadenza di cui al precedente comma 1,
3. È ammessa la possibilità del versamento in 3 rate aventi scadenza 30 aprile, 30 luglio, 31 ottobre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 500,00. Il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
4. Per le occupazioni effettuate dagli operatori spuntisti, il versamento del canone deve essere effettuato al momento dell'assegnazione del posteggio.
5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

### **Articolo 65 - Rimborsi**

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura del tasso legale
3. Non si procede al rimborso per somme inferiori ad € 5,00.

### **Articolo 66 - Accertamento e sanzioni**

1. Per le occupazioni mercatali realizzate abusivamente sono previsti:
  - a) Un'indennità pari al canone dovuto maggiorato del 50 per cento, presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
  - b) La sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'indennità di cui alla lettera a);
  - c) Le sanzioni stabilite dagli art. 20, commi 4 e 5, e 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (codice della strada);
  - d) Interessi calcolati al tasso di interesse legale;
2. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate sono previsti:
  - a) La sanzione amministrativa pecuniaria del 30% del canone dovuto;
  - b) Interessi calcolati al tasso di interesse legale;
3. Le sanzioni amministrative e pecuniarie di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
4. Il Comune, o il soggetto affidatario della gestione del canone che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva, se approvato dall'ente. In caso contrario si applica quanto disposto dai comma 796 della legge n. 160 del 2019 .

## **CAPO VI – Disposizioni finali**

### **Articolo 67 - Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'applicazione dei canoni e diritti di cui ai capi I - II - III - IV e V, restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

### **Articolo 68 - Trattamento dei dati personali**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione dei canoni e diritti di cui ai capi I - II - III - IV e V sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.